

Bonus del 55% anche per il portone d'ingresso

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2008 11:15

Il 55% si applica anche alla sostituzione delle porte di entrata se hanno le caratteristiche tecniche e costruttive degli infissi. Se il portone di ingresso presenta le caratteristiche tecniche e costruttive degli infissi, è possibile applicare la detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute per la sua sostituzione nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio. L'Agenzia delle Entrate così risponde con la **Risoluzione 475/E del 9 dicembre** all'interpello presentato da un contribuente che sta effettuando lavori di ristrutturazione di un appartamento, consistenti in modifiche murarie interne, rifacimento di impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, compresa una nuova pavimentazione e la sostituzione delle finestre con i relativi infissi. Nell'ambito di questi lavori è stato sostituito il vecchio portoncino d'ingresso con uno nuovo per il quale il fornitore ha consegnato la dichiarazione che attesta la trasmittanza termica. Secondo l'interpellante, anche al portoncino d'ingresso si può applicare lo sconto del 55% poiché esso delimita "in maniera determinante il volume riscaldato dell'appartamento" ai fini della riduzione della dispersione termica, al pari delle strutture opache verticali e delle finestre comprensive di infissi.



Gli interventi agevolabili

L'Agenzia ricorda anzitutto che l'**articolo 1, comma 345 della legge finanziaria per il 2007** e i successivi decreti interministeriali emanati dal ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il ministero dello Sviluppo economico (decreto 19 febbraio 2007 coordinato con il decreto 7 aprile 2008), hanno indicato chiaramente gli interventi di ristrutturazione agevolabili: le strutture opache verticali (mura), le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi (o le sole strutture vetrate), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U.

Nella normativa non viene fatto alcun cenno alla fornitura e posa in opera di portoni di ingresso, per cui si deduce che tale intervento non è considerato significativo per il conseguimento del risparmio energetico. Pertanto, afferma l'Agenzia delle Entrate, potrà essere applicata la detrazione del 55% per le spese di sostituzione del portone soltanto se esso possa essere considerato alla stregua delle strutture opache verticali, su cui sono effettuati lavori per conseguire gli indici di risparmio richiesti, o se possa essere assimilato a una porta finestra, con le stesse componenti costruttive delle finestre.

L'Amministrazione ricorda poi che il risparmio energetico conseguito deve essere comprovato, come prescritto dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, dall'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti, e con l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, anch'esso prodotto da un tecnico abilitato.

Certificazione dei produttori

Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi, precisa l'Agenzia, sono state introdotte delle semplificazioni riguardanti la documentazione da acquisire. L'**art. 7, comma 2 del DM 19 febbraio 2007** ha previsto che l'asseverazione "può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti previsti per gli interventi sull'involucro degli edifici, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto". Inoltre, l'**art. 1, comma 24, lett. c) della Finanziaria 2008** prevede che per gli interventi limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, non sia richiesto l'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica.

Nel caso in esame l'Agenzia ritiene che, "fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalla specifica normativa che disciplina la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico, la certificazione rilasciata dal produttore possa essere utile ai fini dell'applicazione dell'agevolazione soltanto se il portone d'ingresso che si intende sostituire presenti le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie delle finestre". Diversamente, "la rispondenza dell'intervento alle finalità di risparmio energetico dovrà essere attestata dalla specifica documentazione rilasciata dal tecnico abilitato".

[Succ. >](#)

ULTIMO AGGIORNAMENTO (GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2008 11:50)